

IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 17 luglio 2008 in Novara, tra

la EQUITALIA SESTRI S.p.A.

e

- le Delegazioni Sindacali:
DIRCREDITO, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA/UIL

premesse che

- le parti con il presente accordo intendono da un lato regolamentare alcuni istituti e trattamenti, dall'altro dare un riconoscimento a tutti i lavoratori per l'impegno che, pur in un momento di profondi cambiamenti sia organizzativi sia normativi, ha consentito il raggiungimento di positivi risultati economici e di riscossione;

le parti convengono quanto segue

- l'Azienda corrisponderà con le retribuzioni del mese di settembre p.v. a tutti i dipendenti in servizio alla data odierna un bonus una tantum di € 400,00 lordi pro capite.
- Il sistema incentivante per gli Ufficiali della Riscossione di cui all'Accordo del 24.4.1998 sottoscritto tra la Banca Popolare di Novara e le OO.SS. viene sostituito secondo i seguenti criteri:
 - a far tempo dal 1° luglio 2008, il compenso fisso spettante ai dipendenti in servizio con mansioni di Ufficiale della Riscossione viene determinato in € 1,00 per ciascuna notifica eseguita positivamente, con esclusione delle notifiche effettuate per il tramite del Servizio Postale;
 - viene attribuita ai dipendenti con mansioni di Ufficiale della Riscossione, a far tempo dalle riscossioni effettuate dal mese di luglio 2008, per le riscossioni quietanzate a saldo, in via esecutiva ovvero per quelle conseguite a saldo per effetto di pignoramento o per eventuali successivi atti esecutivi, il compenso pari al 5% di quanto incassato dall'azienda a titolo di diritto di notifica (€ 5,88) e di aggio a carico del contribuente (4,65%); qualora nel corso del mese le quietanze a saldo eccedano il numero di 25 la percentuale di compenso viene elevata al 7,50%, qualora eccedano le 60 mensili la percentuale di compenso viene elevata al 10%; in ogni caso il compenso per singola quietanza non sarà inferiore a € 3,00 e superiore a € 100,00.
- A decorrere dal 1° luglio 2008 ai lavoratori inquadrati nella 3^ Area Professionale cui è conferita la delega ex art. 41, I comma, del D. Lgs. 13.4.1999, n. 112, a condizione che nel corso del mese presenzino almeno ad un'udienza innanzi al giudice, udienza nella quale non venga disposto esclusivamente un rinvio d'ufficio (senza verbale) ad altra data, è attribuita un'indennità mensile di € 90,00; per ogni altra partecipazione a udienza non di mero rinvio d'ufficio (senza verbale) oltre la prima spetta un compenso di € 10,00.

Per il periodo 1.1.2008 - 30.6.2008 al collaboratore che ha partecipato ad un numero complessivo di udienze non inferiore a 6 verrà riconosciuto un importo forfetario di € 200,00.





FISAC/CGIL

FIBA/CISL

FALCRI

UILCA/UIL

Direttore V.



Sindaco

4. L'indennità di rischio attribuita ai cassieri senza incarico continuativo viene conteggiata aumentando del 100.00% l'indennità base giornaliera; dall'8 adibizione mensile spetta l'indennità mensile piena.
L'indennità di rischio attribuita ai cassieri che effettuano il cosiddetto "giro rata" viene conteggiata aumentando del 100% l'indennità base giornaliera; dalla 5 adibizione mensile spetta l'indennità mensile piena.
5. In caso di assenza del responsabile di Ufficio per un periodo superiore a 2 giorni lavorativi consecutivi, l'azienda individuerà un sostituto, al quale, qualora abbia un inquadramento inferiore a quello del sostituito e la sostituzione abbia durata superiore a 4 giorni, verrà attribuita un'indennità di sostituzione di € 8,00 al giorno.

CHIARIMENTO A VERBALE

La sostituzione non avrà luogo nei confronti dei responsabili di Area, di Back Office e Front Office.

6. Per gravi e comprovate esigenze personali e qualora si sia esaurita la disponibilità di altri tipi di permessi contrattualmente previsti sarà consentito l'utilizzo anticipato di un massimo di 15 ore a valere sulla cosiddetta "banca ore";
7. Alle lavoratrici in stato di gravidanza, previa presentazione di idonea documentazione, vengono concesse 5 ore di permesso retribuito per la partecipazione ai corsi di preparazione al parto.

Novara, 17 luglio 2008

EQUITALLIA SESTRI S.p.A.

DELEGAZIONI SINDACALI

DIRCREDITO

F.A.B.I.

F.A.L.C.R.I.

F.I.B.A./CISL

F.I.S.A.C./CGIL

U.I.L.C.A./UIL

[Handwritten signatures of union representatives for each category: DIRCREDITO, F.A.B.I., F.A.L.C.R.I., F.I.B.A./CISL, F.I.S.A.C./CGIL, U.I.L.C.A./UIL]

DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 85, III comma, del C.C.N.L. 4.11.2005, relativo alla prestazione lavorativa dei Quadri Direttivi, in via sperimentale l'Azienda si impegna ad erogare nel caso in cui l'impegno temporale nel corso del corrente anno risulti particolarmente significativo un importo secondo la seguente tabella:


€ 1.700,00 – al QD1 al superamento delle 140 ore annue – al QD2 al superamento di 160 ore – al QD3 al superamento di 180 ore – al QD4 al superamento di 200 ore;

€ 2.000,00 – al QD1 al superamento di 220 ore – al QD2 al superamento di 230 ore – al QD3 al superamento di 240 ore – al QD4 al superamento di 260 ore. Il riscontro di tale impegno temporale avverrà sulla base di autocertificazione mensile delle ore "eccedenti" effettivamente effettuate che il singolo Quadro Direttivo rilascerà al proprio superiore gerarchico che provvederà alla sua validazione e trasmissione all'Ufficio Risorse Umane.

Il pagamento verrà effettuato con le retribuzioni del mese di febbraio 2009.

Novara, 17 luglio 2008

EQUITALIA SESTRI S.p.A.



DELEGAZIONI SINDACALI

DIRCREDITO


F.A.B.I.

F.A.L.C.R.I.

F.I.B.A./CISL

F.I.S.A.C./CGIL

U.I.L.C.A./UIL



IPOTESI DI ACCORDO
ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA'

Il giorno 17 luglio 2008 in Novara, tra
la EQUITALIA SESTRI S.p.A.

e

le Delegazioni Sindacali:

DIRCREDITO

FABI

FALCRI


FIBA/CISL


FISAC/CGIL

UIL.CA


premesse che:


- ⇒ in attuazione delle disposizioni dell'art. 2, comma 28, della Legge n. 662/96, con l'Accordo Nazionale del 12 dicembre 2001 è stata prevista la costituzione del " Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112" , finalizzato al perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, anche nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendale, di riorganizzazione, di trasformazione . di attività o di lavoro;
- ⇒ con il Decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375 (pubblicato sulla Gazz.Uff. il 15 gennaio 2004 ed entrato in vigore il 30 gennaio 2004) è stato emanato il "Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali";
- ⇒ il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, ha previsto all'art. 3, comma 1, che a decorrere dal 1 ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle Entrate che le esercita mediante la società Equitalia Spa (ex Riscossione Spa);

FISAC/CGIL


FIBA/CISL


FALCRI


UIL.CA




- ⇒ il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, ha ampliato a 96 mesi il periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà;
- ⇒ Equitalia Sestri è interessata da operazioni di natura straordinaria che porteranno all'incorporazione di Equitalia Spezia Spa ed all'acquisizione dell'ambito di Genova, con possibili sovrapposizioni di funzioni ed attività;
- ⇒ nell'ambito dei processi di riorganizzazione di cui sopra, il ricorso al Fondo di solidarietà di settore è finalizzato a risolvere dette problematiche nonché a favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità esistenti;
- ⇒ in data 18 ottobre 2007 tra Equitalia S.p.a e le Organizzazioni Sindacali Nazionali è stato sottoscritto un Accordo Quadro, nel quale, nell'ottica di un coerente processo di omogeneizzazione tra le Società del Gruppo, sono stati forniti adeguati e coerenti riferimenti alle aziende del Gruppo e si è determinato di prevedere a livello nazionale un criterio di utilizzo su base volontaria del Fondo di Solidarietà, indicando alcuni punti chiave cui le Società e le Rappresentanze Sindacali Aziendali dovranno fare preciso riferimento;

si conviene quanto segue

1. le premesse fanno parte integrante del presente Accordo;
2. il ricorso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera B, del D.M. 24.11.2003 n. 375 avviene su base volontaria nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 7, comma 1, lett. C, numero 2, per un numero massimo di 30 lavoratori con precedenza ai più prossimi alla maturazione del diritto al percepimento della pensione;
3. Le Parti stabiliscono che l'accesso al Fondo potrà avvenire non prima del 1.1.2009 ed entro e non oltre il 1° gennaio 2010, con conseguente cessazione dal rapporto di lavoro al massimo entro il 31 dicembre 2009. Per tale adesione verrà corrisposto a titolo di incentivazione all'esodo, a seconda del periodo di permanenza nel Fondo, un importo corrispondente a quanto indicato nell' Allegato n. 1.
4. la previsione di cui all'art. 2 del presente verbale riguarderà i lavoratori che alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, maturino i requisiti di legge per aver diritto al percepimento della pensione (cosiddetta finestra) di anzianità o vecchiaia a carico dell'AGO o di vecchiaia a carico dello speciale Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione entro 96 mesi dalla data di risoluzione medesima;

FISACI CGIL


FIBA/CISL





Parigi

Dirigente

VIGI

Parigi

5. Ai sensi di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375 i trattamenti previsti saranno erogati a cura del Fondo di Solidarietà ai lavoratori aderenti, secondo la loro richiesta, in forma rateale e o in un'unica soluzione.
6. Le adesioni volontarie dovranno essere presentate a Equitalia Sestri – Risorse Umane utilizzando la modulistica allegata al presente Accordo, di cui fa parte integrante, almeno 30 giorni prima della data di risoluzione del rapporto.
7. A coloro che manifesteranno entro e non oltre trenta giorni dalla firma del presente Accordo la loro adesione al Fondo di Solidarietà, verrà erogato - in aggiunta a quanto previsto dall' Allegato 1, a titolo di ulteriore incentivo all'esodo - un "cosiddetto premio di tempestività" pari ad una (1) mensilità calcolata sull'ultima retribuzione ordinaria lorda, percepita alla data della cessazione del rapporto di lavoro;
8. In osservanza a quanto stabilito dall'atto 5 comma 4 del D.M. n. 375 del 2003, il personale che intenda aderire ha l'obbligo di produrre apposita certificazione relativa alla propria posizione assicurativa e contributiva complessiva,
9. Le Parti si danno atto che nell'Allegato 1 sono indicate le condizioni economiche di accesso al Fondo di solidarietà con riferimento alla situazione contributiva al 1.10.2008 e nell'Allegato 2 le agevolazioni previste a favore di coloro che , cessato il rapporto di lavoro, fruiscano degli assegni straordinari in forma rateale per il sostegno del reddito a carico del "Fondo di Solidarietà" di cui all'Accordo del 12.12.2001 e successive modifiche anche legislative.
10. Le Parti, nel considerare le risorse umane come elemento fondamentale dell'azienda, convengono sulla centralità della formazione per lo sviluppo professionale del personale come pure nell'ambito dei processi di riconversione e riqualificazione.
A tal fine le parti si danno atto che la formazione rappresenta, per le finalità condivise che si prefigge, uno strumento prioritario per lo sviluppo professionale del personale e costituisce fattore determinante per la realizzazione degli obiettivi di crescita aziendale e del Gruppo.
In tale ottica le Parti si danno atto che sussistono i presupposti affinché Equitalia Sestri presenti, ai sensi dell'art. 5 , comma 1, lettera a) punto 1 del D.M. 24 novembre 2003, n. 375 , richiesta di finanziamento degli interventi formativi per la riqualificazione e/o riconversione del personale interessato dai processi di ristrutturazione e riorganizzazione in corso di attuazione o che verranno successivamente effettuati.

FISA/CILAU FIBA/CISL UILCA

11. I contenuti degli interventi formativi che verranno concordati in sede aziendale terranno conto delle linee guida indicate nell' Allegato 3 e saranno finalizzati a supportare la riqualificazione e/o riconversione professionale delle risorse anche in linea con quanto previsto dal Piano Industriale di Equitalia Spa.

Le Parti concordano che le materie così individuate rientrano nelle aree prioritarie di intervento formativo funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla vigente normativa di riqualificazione e/o riconversione professionale

Resta inteso che le Parti si incontreranno per monitorare che gli interventi formativi attuati nel periodo di osservazione siano in coerenza con le linee guida espressamente previste nell' Allegato 3 del presente Accordo.

Dichiarazione delle parti

Le parti convengono che la formazione deve essere verificabile e misurabile, inoltre deve essere incoraggiata, promossa ed organizzata in maniera tale che il singolo dipendente possa essere garantito della qualità e dell'utilità degli eventi formativi ai fini della tutela della propria professionalità


12. Le Parti concordano che l'individuazione dei programmi formativi viene di massima indicata in linea con i principi espressi dall'art. 5 , comma 1, lett. a) punto 1) del D.M. n. 375 del 2003 e conseguentemente Equitalia Sestri dovrà uniformarsi a questi nella definizione dei relativi programmi formativi.


13. l'Azienda, in accordo con le OO.SS. provvederà alle comunicazioni previste dalla legge e darà corso a tutti gli adempimenti previsti nei confronti del Fondo di Solidarietà per consentire ai lavoratori interessati l'accesso alle relative prestazioni.


Nota a Verbale


La normativa di riferimento per l'individuazione dei potenziali aderenti al Fondo di solidarietà è quella in vigore alla data di stipulazione del presente Accordo. Qualora con specifici interventi di legge vengano introdotte modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO, resta inteso che si darà luogo ad appositi incontri con le OO.SS. firmatarie dell'Accordo stesso al fine di recepire gli effetti riguardo alle adesioni raccolte, ovvero di raccoglierne di nuove, nonché per le conseguenti determinazioni in merito alla disciplina delle condizioni economiche di incentivazione di cui all'Allegato n. 1.


FISAC/CGIL

FIB/CCIL


RAIAC

Direttivo


UILA-UIL
Riflett












Novara, 17 luglio 2008

EQUITALIA SESTRI S.p.A.



DELEGAZIONI SINDACALI

FABI 
FIBA/CISL 
UIL/CA 
RALURI 
FISAC/CGIL 
Direttivo 


Allegato n. 1



Condizioni economiche di accesso al Fondo di Solidarietà


1)
A tutti coloro che presenteranno domanda irrevocabile di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, sarà riconosciuta una somma "una tantum", a titolo di "adesione volontaria" costituita da un importo lordo pari ad una percentuale del trattamento economico complessivo lordo annuo e più precisamente:


- l'ultima retribuzione mensile ordinaria lorda (vale a dire quella costituita dalle voci ordinarie e delle indennità varie), con esclusione delle voci variabili, rapportata ad anno (moltiplicata per 13 mensilità);
- l'ultimo premio di produttività percepito (VAP);
- il premio di rendimento eccedente lo standard di settore.

MESI DI PERMANENZA NEL FONDO	PERCENTUALI INCENTIVO
da 1 a 6 mesi	25%
da 7 a 12 mesi	25%
da 13 a 18 mesi	30%
da 19 a 24 mesi	35%
da 25 a 30 mesi	40%
da 31 a 36 mesi	45%
da 37 a 42 mesi	50%
da 43 a 48 mesi	55%
da 49 a 54 mesi	60%
da 55 a 60 mesi	65%
da 61 a 66 mesi	70%
da 67 a 72 mesi	75%
da 73 a 78 mesi	80%
da 79 a 84 mesi	85%
da 85 a 90 mesi	90%
da 91 a 96 mesi	95%

FIBA/CISL


Patron

Dirigente


UILM


FISAC/CAIB


Allegato n. 2

Agevolazioni creditizie

Il personale cessato dal rapporto di lavoro con Equitalia Sestri che fluisce degli assegni straordinari in forma rateale per il sostegno del reddito a carico del "Fondo di Solidarietà" di cui all'Accordo del 12.12.2001 e successive modifiche beneficerà, sino alla data di fruizione del trattamento di pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'AGO o di vecchiaia a carico dello Fondo Speciale di Previdenza per gli impiegati dipendenti dei concessionari della Riscossione (FSE), delle condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del personale in servizio presso Equitalia Sestri.

Tale previsione si intende valida a condizione che il personale interessato


- mantenga in essere presso la Banca convenzionata il rapporto di conto corrente sul quale farà accreditare gli assegni straordinari di sostegno al reddito;
- non percepisca redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di soggetti che svolgano attività in concorrenza con l'azienda di attuale appartenenza e per le quali l'art. 11 del D.M. 375/2003 prevede la sospensione dell'erogazione degli assegni straordinari e del versamento dei contributi figurativi.

Tali previsioni cesseranno di trovare applicazione per ciascun interessato a partire dal mese di percezione del trattamento pensionistico a carico dell' AGO/FSE e verranno sostituite da quelle tempo per tempo in vigore per i pensionati.

Agevolazioni assistenziali

Al personale oggetto del presente accordo già aderente alle forme di copertura assistenziale presenti in Equitalia Sestri saranno garantite le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste tempo per tempo a favore del personale in servizio avente il medesimo inquadramento. L'azienda si impegna a mantenere a proprio carico sino alla scadenza successiva al conseguimento del diritto alla pensione AGO/FSE, sussistendo le condizioni indicate al punto che precede e fermo restando gli eventuali contributi della specie a carico dell'interessato - il relativo contributo da essa sostenuto per il personale in servizio.

FIBACISL
PACOM
UILM
FISAC/CGIL



Allegato n. 3

- 1) modulo per l'accesso volontario al Fondo di Solidarietà;
- 2) modulo questionario per la ricognizione della situazione contributiva

Spett.le
Equitalia Sestri SpA
Direzione Risorse Umane

NOVARA

RICHIESTA DI ADESIONE VOLONTARIA al "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (regolamentato dal decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375) a far tempo dal(indicare il primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei relativi requisiti ai sensi del D.L. 203/2005)

Il/La sottoscritto nato a il

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo sottoscritto tra la Società e le OO.SS. aziendali il giorno con il quale le Parti hanno concordato che i dipendenti che maturino i requisiti per l'accesso al Fondo di Solidarietà di cui al D.M. 375/2003 stabiliti dal D.L. 203/2005 nel periodo e che intendano accedere su base volontaria al predetto Fondo, al verificarsi delle condizioni previste, debbano formalizzare entro il la proposta di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con la Società a far tempo dall'ultimo giorno del mese di maturazione dei predetti requisiti

FORMULA

La propria proposta di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro con Equitalia Sestri Spa con decorrenza.....(ultimo giorno del mese di maturazione dei requisiti per l'accesso al Fondo di Solidarietà), cessando di far parte dell'organico della Società a far data dal giorno successivo. Essendo a conoscenza del fatto che non gli/le è dovuta alcuna indennità sostitutiva del preavviso, rinuncia, in ogni caso, come richiesto dall'art. 11, comma 14, dell'apposito Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà del comparto della riscossione tributi di cui al D.M. 375/2003, al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva nonché agli eventuali ulteriori benefici contemplati dalla citata disposizione;





DICHIARA

Sin d'ora, ad ogni buon fine, di avere piena conoscenza delle clausole e condizioni definite dall' Accordo del, nonché delle disposizioni di cui al D.M. 375/2003, concernente il "Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;

CHIEDE

In relazione all'assegno straordinario di sostegno al reddito:


1. H. B. J. 4



<i>FIBA/CISL</i> 	<i>FAZM</i> <i>Dir. risorse U</i> 	<i>SILVA-UIU</i> 	<i>FISAC/CGIL</i> 
---	---	--	--


- l'erogazione in rate mensili con prosecuzione del versamento dei contributi a favore dell'Organizzazione Sindacale cui risulta attualmente iscritto;
- l'erogazione in rate mensili senza versamento di contributi a favore di alcuna Organizzazione Sindacale
- l'erogazione in unica soluzione


Luogo e data



Firma

FISAC/CGIL


FIBA/CISL

PAGAN


INCONTRO


UNION-UIU


1/1/1/1

Spette.le
Equitalia Sestri Spa
Direzione Risorse Umane
NOVARA

Il/La sottoscritto/a

COGNOME	NOME	MATR.
DATA DI NASCITA	SESSO	M F
CODICE FISCALE		
COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA	
INDIRIZZO		NUMERO
CAP	COMUNE	PROV.
TELEFONO		
DIPENDENTE DI EQUITALIA SESTRI S.P.A.		
IN SERVIZIO PRESSO		

Considerata l'intesa intervenuta tra Equitalia Sestri Spa e le Organizzazioni Sindacali in data
in ordine all'esigenza di accertare la complessiva anzianità contributiva


ALLEGA


1. l'estratto conto ex art. 54 L. n. 88/189 (ECOCERT) o la relativa domanda protocollata dalla Sede INPS o delega l'Azienda a richiedere per proprio conto l'ECOCERT alla competente Sede INPS
2. modulo questionario


Esprime con riferimento a tutto quanto sopra esposto il consenso al conseguente relativo trattamento dei dati personali e sensibili così come previsto dalle vigenti leggi ed in particolare dal D.Lgs. 196/2003.


.....
data

.....
firma

FIBA/CSC

Barca


Discreto


UCCP-UIL


FISAC/CAUL


11-1-04

QUESTIONARIO


Dichiara


- a) di aver lavorato esclusivamente alle dipendenze di
o di aziende dalla stessa incorporate
- b) di aver svolto il servizio militare
In caso affermativo:
indicare se ha già provveduto a richiedere presso l'INPS il riconoscimento figurativo
- c) di poter far valere periodi di astensione dal lavoro per maternità obbligatoria o facoltativa
In caso affermativo:
1) indicare i periodi
2) se detti periodi sono anteriori 01/01/1989, indicare se ha già provveduto a richiedere presso l'INPS il riconoscimento figurativo:
SI NO
- d) di aver conseguito una laurea
In caso affermativo:
1) ha già chiesto il riscatto del periodo?
2) Ha completato il relativo versamento contributivo?
- e) di aver lavorato alle dipendenze di terzi con l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria lavoratori dipendenti presso l'INPS, prima di essere assunto presso
In caso affermativo:
1) indicare le Sedi INPS presso le quali sono stati versati i contributi SI NO
2) indicare i periodi.
- f) di essere titolare di pensione di invalidità
- g) di aver svolto altre attività con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse dall'INPS, prima di essere assunto presso
In caso affermativo:
1) indicare il periodo di attività e la forma di previdenza
2) precisare se ha già svolto la pratica di trasferimento o di ricongiunzione all'INPS delle suddette posizioni contributive SI NO
precisare se il predetto periodo lavorativo ha già dato luogo alla liquidazione di una pensione SI
- h) di aver lavorato come coltivatore diretto, artigiano, commerciante
In caso affermativo
1) indicare i periodi..
2) precisare se ha già svolto eventuale pratica di ricongiunzione nel Fondo Pensione Lavoratore Dipendente SI NO
3) precisare se il predetto periodo lavorativo ha già dato luogo alla liquidazione di una pensione SI NO
- i) di aver lavorato all'estero
In caso affermativo
1) indicare gli Stati Esteri e i periodi... ..
- l) di essere centralinista non vedente con diritto al beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e all'anzianità contributiva, come previsto dall'art. 9, comma 2 della L. n. 113/85

m) altre eventuali indicazioni


Data


FALCONI
Almo

FIBA/CISU


Discreto


Finna

JACO
Rogati


FISAE/CGU
ST


Allegato n. 4

Attività di formazione

L'attività di formazione, che ha lo scopo di creare il coinvolgimento del personale nello sviluppo dei processi di cambiamento delle Società del Gruppo, è orientata al raggiungimento di una eccellente qualità del servizio e pertanto a favorire in modo omogeneo lo sviluppo necessario delle competenze dei singoli dipendenti alla luce del mutamento e del rinnovamento delle varie professionalità.

Le aree di intervento delle attività di formazione sono pertanto individuate nei seguenti punti:

- Area Normativa
- Area Commerciale
- Area Specialistica
- Area Front Office


1.11.2014


FIBA/CISC



FIREM
Alma

UIL.CA



Direzione


FISAC/CAL



IPOTESI DI ACCORDO

Con riferimento all'Accordo sul ricorso al Fondo di Solidarietà sottoscritto in data odierna nonché ai processi di riorganizzazione connessi anche agli impatti conseguenti all'introduzione di nuovi compiti a carico degli Agenti della Riscossione, le parti concordano sulla necessità di procedere al monitoraggio della situazione in termini di adeguatezza degli organici delle singole unità produttive.

La parti quindi convengono di demandare tale monitoraggio al cosiddetto "Osservatorio" che avrà altresì il compito di individuare le realtà presso le quali è opportuno intervenire con integrazione di organico, con l'obiettivo di raggiungere soluzioni condivise.


Tale monitoraggio riguarderà altresì le ricadute conseguenti ad assenze di personale di lungo periodo (es. maternità, malattie etc.)

La prima riunione si terrà entro la fine del mese di settembre p.v.

In tale sede verranno altresì valutate eventuali situazioni di criticità relative alla concessione del part time.

Novara, 17 luglio 2008

EQUITALE SESTRI S.p.A.



DELEGAZIONI SINDACALI

DIRCREDITO

F.A.B.I.

F.A.L.C.R.I.

F.I.B.A./CISL

F.I.S.A.C./CGIL

U.I.L.C.A./UIL

